



Settore Urbanistica e Ambiente

Variante n. 17 al P.R.G.C, parziale, relativa alla revisione della fascia di rispetto del cimitero comunale ai sensi dell'art. 27, comma 6ter, della L.r. 56/77 e s.m.i.

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)**

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

art. 12, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
art. 3bis, comma 4, punto b) e art. 17, comma 8, della L.r. n. 56/1977 e s.m.i.

Provvedimento n. 3/2019 del 24/06/2019

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA V.A.S.

Premesso che:

- il Comune di Collegno è dotato di Piano Regolatore Generale (PRGC), approvato con DGRP n. 10-9436 del 26/05/2003 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 05/06/2003) e di successive Varianti tutte esecutive ai sensi di Legge;
- lo stesso PRGC definisce attorno al cimitero comunale di strada San Lorenzo una fascia di inedificabilità dettata da esigenze di natura igienico-sanitaria, di tutela del decoro e della riservatezza del luogo e funzionale ad eventuali esigenze di ampliamento futuro della struttura. All'interno di detta fascia, lo strumento urbanistico vigente ammette sui fabbricati esistenti solo opere conservative senza possibilità di ampliamento e/o di riorganizzazione dell'edificato;

Premesso inoltre che:

- la Fondazione "Animal Help" risulta proprietaria di un fabbricato rurale, e di relativi annessi rustici e adiacenti terreni, siti sul territorio comunale in via Possasso n. 66, individuati dallo strumento urbanistico generale della Città di Collegno in ambito normativo "i luoghi dell'agricoltura", luogo di progetto "Il Parco agronaturale della Dora";
- la Fondazione sopracitata ha concesso in comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato tale proprietà all'associazione "Vivi gli Animali ONLUS", allo scopo di realizzare una struttura destinata all'accoglienza ed al ricovero di animali da reddito provenienti da sequestri, abbandoni,

maltrattamenti, e all'associazione "Micio Villaggio", allo scopo di realizzare una struttura finalizzata all'accoglienza di gatti abbandonati e malati rivenuti sul territorio;

- a seguito di proposta di collaborazione, sono state sottoscritte tra la Città di Collegno e le suddette associazioni due specifiche convenzioni, formalizzate a mezzo di scrittura privata n. 9104/U e n. 9105/U in data 15/12/2016, nella finalità di attivare sinergie volte a:
 - o recuperare ogni specie animale da reddito vagante sul territorio comunale con mezzi e modalità adeguate seguendo gli opportuni protocolli richiesti dalla competente ASL in materia di trasporto animale;
 - o accogliere nella struttura, entro i limiti di capienza e di rispetto delle norme in materia, gli eventuali animali da reddito e gatti in stato di abbandono o posti sotto sequestro dalle forze dell'ordine di proprietari residenti nella Città di Collegno;
 - o promuovere e valorizzare il territorio del Parco agronaturale della Dora, garantendo la partecipazione agli eventi di promozione locale organizzati dalla Città e curando la manutenzione dei percorsi/sentieri che permettono l'accesso alla struttura;
 - o organizzare eventi, corsi e serate rivolti alla cittadinanza sul tema del rispetto e della tutela degli animali, proponendo altresì progetti di educazione ambientale per le scuole cittadine e corsi di formazione per volontari;

Vista la necessità di procedere al recupero e alla riorganizzazione edilizia del complesso rurale di via Possasso n. 66 in ragione delle finalità e attività indicate in convenzione, dichiarate di interesse pubblico con deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 16/11/2016;

Attesa la soluzione di progetto proposta dalle associazioni in parola, che prevede, in seno al vigente ambito normativo "i luoghi dell'agricoltura", l'integrale recupero del fabbricato principale, la demolizione e ricollocazione ordinata degli annessi rustici secondari e la realizzazione di un nuovo volume da destinarsi a ricovero animali, oltre alla sistemazione delle aree di pertinenza e alla predisposizione di opere di mitigazione ambientale;

Considerato che le opere proposte, limitandosi a riorganizzare l'edificato all'interno del lotto fondiario esistente e prevedendo opere di riqualificazione ambientale sulle aree circostanti, non incrementano le superfici attualmente impermeabilizzate e non comportano ulteriore consumo di suolo non urbanizzato, compatibilmente con la qualificazione dell'area come *libera* ai sensi dell'art. 16 delle Norme di attuazione del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Torino (PTC2), approvato con DCR n. 121-29759 del 21/07/2011;

Rilevato tuttavia che, allo stato vigente del PRGC, il complesso edilizio in oggetto rientra interamente all'interno della fascia di rispetto del cimitero comunale di strada San Lorenzo, i cui vincoli e limiti non permettono l'attuazione dell'intervento di recupero prospettato;

Vista la facoltà concessa al Consiglio Comunale di approvare la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri per consentire la localizzazione di interventi di interesse pubblico, previo parere favorevole della competente ASL e non oltre il limite minimo di cinquanta metri, ai sensi del comma 6ter dell'art. 27 della L.r. 56/1977 e s.m.i;

Considerato che tale operazione di revisione della fascia di rispetto cimiteriale, da effettuarsi in corrispondenza del complesso edilizio di via Possasso n. 66 in relazione alle attività di interesse pubblico che vi saranno svolte in base alle convenzioni sopra richiamate, senza alcuna modifica all'ambito normativo di riferimento, è riconducibile a una Variante parziale dello strumento urbanistico ex art. 17, comma 5, della L.r. 56/77 e s.m.i;

Visto il Progetto di variante n. 17 al vigente PRGC, parziale, con relative motivazioni e considerazioni, redatto dall'Arch. Francesca Grilli sotto la supervisione tecnica del Settore Urbanistica e Ambiente della Città di Collegno, depositato agli Atti dell'Ufficio Urbanistica con nota prot. n. 78496 in data 12/11/2018 e adottato dal Consiglio Comunale della Città di Collegno con deliberazione n. 41 in data 9/04/2019;

Vista la necessità di sottoporre la Variante parziale a preventiva verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 17, comma 8, L.r. 56/77 e s.m.i;

Considerato che, nel rispetto della stessa L.r. 56/77, art. 3bis, il procedimento di verifica ambientale è condotto in modo integrato con il procedimento di pianificazione urbanistica ed è svolto dall'Amministrazione preposta all'approvazione del Piano in qualità di Autorità Competente, qualora dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 931/2009, di istituzione dell'Organo Tecnico Comunale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art.7 della L.r. n. 40/1998 e s.m.i;

Vista la DGR 29/02/2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)";

Ritenuto, al fine di ottimizzare i tempi procedurali, di assumere la procedura integrata "contestuale" definita alla parte 2, punto j.1, dell'Allegato 1 alla sopracitata DGR, con espletamento della prevista verifica di assoggettabilità contestualmente alla procedura di carattere urbanistico;

Visto il documento tecnico preliminare propedeutico all'avvio della fase di verifica di VAS, adottato dal Consiglio Comunale congiuntamente alla Variante parziale n. 17 al PRGC;

Rilevato che, in avvio del procedimento di verifica da parte dell'Autorità Competente, con nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 30777 del 23/04/2019, è stato richiesto ai soggetti con competenze ambientali individuati l'espressione del parere tecnico di competenza;

Considerato che nel periodo di pubblicazione della Variante e della relativa documentazione di approfondimento tecnico-ambientale, intercorso tra il 18/04/2019 e il 17/05/2019, non risultano pervenute osservazioni riferite sia agli aspetti ambientali sia agli aspetti urbanistici;

Visto il parere igienico-sanitario favorevole della competente ASL TO3, pervenuto con nota prot. 32074 in data 30/04/2019;

Rilevato che la Città Metropolitana di Torino, con provvedimento del Vicesindaco metropolitano n. 204-5558 del 29/05/2019, ha dichiarato la non incompatibilità della Variante n. 17 al PRGC in oggetto rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011;

Dato atto che gli altri pareri dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento non sono pervenuti e che trova pertanto applicazione quanto disposto in termini di implicito assenso dall'art. 14ter, comma 7, della Legge 241/1990 e s.m.i;

Visto il verbale dell'Organo Tecnico Comunale, riunitosi in data 12/06/2019 per la valutazione degli elaborati depositati e convocato per fornire contributi istruttori in merito ai possibili impatti delle previsioni urbanistiche della Variante sulle principali componenti ambientali;

Ritenuti pertanto acquisiti tutti gli elementi necessari per la chiusura del procedimento di Verifica di assoggettabilità attraverso specifica determinazione;

Vista la Determinazione del Dirigente Settore Urbanistica e Ambiente n. 465 del 9/05/2019, con la quale si individua il Responsabile della Sezione Urbanistica e Ambiente, Arch. Paola Tessitore, quale Responsabile del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in relazione all'attribuzione di Posizione Organizzativa;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. – *Norme in materia ambientale*;

Vista la L.r. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i. – *Tutela ed uso del suolo*;

DECRETA

- 1) per le motivazioni verbalizzate dall'Organo Tecnico Comunale nella seduta del 12/06/2019, di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la Variante n. 17, parziale, al vigente PRGC, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 9/04/2019, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni, il cui recepimento dovrà essere opportunamente verificato nell'ambito del successivo iter procedimentale e attuativo:

Tutte le superfici a verde dovranno essere preservate, valorizzate in linea con le finalità disposte dall'art. 52ter della L.r. 29/06/2009, n. 19 e s.m.i. e piantumate con specie autoctone, evitando specie arboree e arbustive inserite negli elenchi allegati alla DGR 18/12/2012, n. 46-5100 - *“Identificazione degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione”*, elenchi aggiornati con DGR 29/02/2016, n. 23-2975. Tale prescrizione dovrà trovare riscontro nella normativa della Variante.

Le scelte progettuali inerenti all'accessibilità pedonale della nuova struttura prevista di interesse pubblico dovranno essere approfondite e verificate in sede di richiesta del titolo abilitativo edilizio. La definizione di quest'ultimo resta comunque subordinata a parere favorevole della competente Commissione Locale Paesaggio (CLP), a motivo della presenza, sulle aree interessate dalla realizzazione del rifugio animali, di vincolo di tutela ex art. 24 della L.r. 56/77 e s.m.i.

In generale, oltre a quanto sopra specificato, tutte le misure mitigative già previste nella documentazione tecnico-ambientale depositata dovranno trovare riscontro nell'apparato normativo della Variante e in corpo al titolo abilitativo edilizio a garanzia della loro effettiva attuazione.

- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online della Città di Collegno, nonché alla sezione “Piano Regolatore Generale - Valutazione Ambientale Strategica” dell'area tematica “Pianificazione Urbana” del sito internet della Città di Collegno e nella specifica sezione Amministrazione Trasparente ex art. 9 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i;
- 3) che degli esiti del procedimento di verifica, e delle relative prescrizioni, sia fatta menzione nella delibera di approvazione della Variante e sia data comunicazione ai soggetti consultati;

4) di informare che, avverso al presente provvedimento, è possibile, per chiunque abbia interesse, esperire ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione dell' Atto.

**Il Responsabile dell'Autorità Competente
e del Procedimento di Verifica di VAS**

Arch. Paola Tessitore
(f.to digitalmente)